



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

APPENDICE
al REGOLAMENTO DI ISTITUTO,
al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI e
al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI
CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI MOBILI
Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26/10/2023

A. PREMESSA

È oramai da tempo che la cronaca, quasi quotidianamente, riporta episodi di utilizzo improprio, se non illegale, dei telefoni mobili in classe da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni parte d'Italia. La nostra scuola, purtroppo, non fa eccezione. È un fenomeno negativo che riveste vari profili che addirittura possono sconfinare nel codice penale.

L'utilizzo non autorizzato dei dispositivi mobili in classe porta, ad esempio, alle seguenti conseguenze:

- drastica riduzione dell'attenzione durante le lezioni;
- disturbo nei confronti dei compagni che sono a loro volta distratti;
- gravissima violazione della privacy di alunni e docenti;
- pubblicazione di foto e video non autorizzati su social media con esposizione ad azioni legali e con conseguenze amministrative e/o penali nei confronti sia dei minori responsabili sia dei loro genitori.

p.1 di 7

La scuola, quindi, quale agenzia educativa, ha il dovere di esortare l'intera comunità scolastica ad assumere comportamenti leciti e rispettosi del prossimo, nonché di dotarsi di norme e regole che scandiscano con precisione la vita della scuola e che, d'altronde, contraddistinguono una società civile.

Nasce dalle precedenti considerazioni, quindi, l'esigenza di produrre un regolamento *ad hoc* che disciplini l'utilizzo dei dispositivi mobili in classe da parte degli alunni di questa scuola. Uno strumento che non sia prioritariamente repressivo ma bensì formativo ed educativo, soprattutto laddove la scuola, come troppo spesso accade, è costretta a sopperire ad una responsabilità genitoriale superficiale e, non di rado, assente ed inefficace. Le misure disciplinari previste dal presente regolamento, quindi, oltre ad avere il prescritto carattere di gradualità e proporzionalità, avranno tutte – anche quelle più estreme – un valore formativo e di recupero.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Si precisa che il presente regolamento è destinato agli alunni ma resta ovvio e sottinteso che tutto il personale scolastico, in ordine all'utilizzo dei telefonini durante il servizio, è assoggettato a norme e indicazioni dello Stato.

Il presente regolamento non sostituisce quelli già in vigore citati in intestazione, ma li integrano, li specificano e li modificano qualora l'articolato del presente regolamento risulti incoerente con i succitati documenti. Ciò è valido soprattutto in ordine alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina.

È sottoposto all'attenta valutazione del collegio dei docenti e soprattutto del Consiglio di Istituto, che è chiamato a deliberarlo.

B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia è stata già da tempo oggetto di regolamentazione e indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione. Recentemente il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato ulteriori note e indicazioni. Qui di seguito è riassunto il quadro normativo con i link in nota a piè di pagina che rimandano ai documenti citati e che fanno parte integrante del presente regolamento.

- circolare del 15 marzo 2007, n. 30, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*¹;
- nota M.I.M. prot. n. 107190 del 19/12/2022, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*²;
- nota M.I.M. prot. n. 3952 del 19/09/2023, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022*³.

p.2 di 7

C. IL REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è parte integrante dei seguenti documenti:
 - a. Regolamento di Istituto
 - b. Regolamento di disciplina degli alunni
 - c. Patto educativo di corresponsabilità
2. Il Regolamento ha finalità educative e formative che si realizzano attraverso il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile. Ha inoltre lo scopo di veicolare

¹ https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf

² https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0107190.19-12-2022.pdf/76b3160f-7626-f1df-b9de-bee88f4a7af4?t=167152703929

³ <http://www.campania.istruzione.it/allegati/2023/AOODGSIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2023.0003952.pdf>



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

comportamenti rispettosi della dignità e della libertà del prossimo e di trasmettere agli alunni modelli positivi e culturalmente validi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica alle alunne e agli alunni dell'I.C. Castel Volturno Vill.Coppola D.D. in relazione all'uso dei dispositivi elettronici (telefoni cellulari, tablet, notebook, PC, ecc...) in ambito scolastico. Negli articoli successivi, laddove si scrive "telefono cellulare" o "telefonino", si intende, per comprensione, qualsiasi dispositivo elettronico.
2. Per ambito scolastico si intendono tutte le attività formative programmate e realizzate dalla scuola, quindi esso comprende: lezioni in classe, lezioni all'esterno dell'aula scolastica, attività al computer nei laboratori, uscite didattiche, viaggi di istruzione, momenti ricreativi e di pausa, manifestazioni organizzate dalla scuola, ecc...

Art. 3 - Presenza del telefono cellulare a scuola

1. Di norma, il telefono cellulare non deve essere portato dagli alunni a scuola.
2. Nel caso che i genitori avessero necessità di comunicare con i propri figli e quindi preferiscano che siano dotati anche a scuola di telefonino, è fatto obbligo agli alunni di tenerlo spento (o silenziato senza vibrazione) e riposto nello zaino. Non è consentito tenerlo sul banco di scuola, sia esso acceso o spento.
3. Contravvenire al disposto del precedente comma 2, espone l'alunno alle sanzioni disciplinari di cui all'Allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
4. Se un alunno ravvisa la necessità di comunicare con la famiglia, il docente autorizza l'alunno a raggiungere la segreteria per contattare la famiglia con i mezzi di comunicazione della scuola. Per casi contingenti o particolarmente urgenti, il docente può autorizzare l'uso del telefono personale dell'alunno che si recherà fuori dell'aula per contattare la famiglia, vigilato dal personale ATA o da altro docente della classe.
5. L'utilizzo non autorizzato dal docente nei casi esposti nel precedente comma 4, espone l'alunno alle sanzioni disciplinari di cui all'Allegato A.
6. Per quanto espresso nei commi del presente articolo, in particolar modo nel comma 1, la scuola non ha competenze sulla conservazione dei dispositivi in classe e non ha alcuna responsabilità sulla vigilanza degli stessi.

p.3 di 7

Art. 4 - Utilizzo dei dispositivi elettronici durante le attività scolastiche

1. Per dispositivi elettronici si intendono quelli elencati all'art.2 comma 1 del presente regolamento. Per ambito scolastico si intende quanto specificato all'art.2 comma 2 del presente regolamento.
2. L'utilizzo non autorizzato dal docente dei dispositivi elettronici non è consentito. È fatto quindi assoluto divieto agli alunni utilizzare a qualsiasi titolo i suddetti dispositivi senza esplicita autorizzazione del docente.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

3. Particolarmente grave – e sanzionato con appositi provvedimenti previsti dall'Allegato A – l'utilizzo dei dispositivi elettronici per scattare foto o realizzare video durante le attività didattiche.
4. Come previsto dai documenti ministeriali citati al *paragrafo B* del presente regolamento, è consentito l'uso didattico dei dispositivi mobili, solo previo espressa autorizzazione e richiesta del docente.
5. Nel caso dell'utilizzo dei dispositivi mobili di cui al precedente comma 4, tale utilizzo è limitato al tempo strettamente necessario a svolgere l'attività didattica programmata ed esclusivamente finalizzato a tale attività. Ogni utilizzo diverso dallo scopo didattico, a maggior ragione se effettuato proditoriamente, espone il responsabile ai provvedimenti disciplinari previsti dall'Allegato A.
6. Nel caso di dover utilizzare i dispositivi elettronici per lo svolgimento di attività didattiche, il docente, di norma, lo comunica agli alunni e alle loro famiglie utilizzando il registro elettronico, richiamando il presente articolo del regolamento.

Art. 5 – Danneggiamento dei dispositivi elettronici in dotazione alla scuola

1. Gli alunni sono responsabili dei danni arrecati per uso improprio dei dispositivi elettronici in dotazione alla scuola e utilizzati anche temporaneamente. L'istituzione scolastica si riserva di analizzare caso per caso e di richiedere alla famiglia dell'alunno responsabile del danno, la riparazione o – nel caso di danno irreparabile – la sostituzione dell'apparecchio.

p.4 di 7

Art. 6 – Danneggiamento dei dispositivi elettronici di terzi

1. Nel caso di danni subiti dai telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di proprietà degli alunni, causati da altri alunni o terze persone, la scuola, per quanto espressamente previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 del presente regolamento, non ha titolo a intervenire. Resta quindi una questione privata il rapporto tra il danneggiato e colui che ha arrecato danno al dispositivo.
2. Nel caso di utilizzo dei dispositivi ai sensi dell'art. 4 commi 4 e 5, il docente vigila affinché l'utilizzo sia limitato all'uso didattico e relaziona al Dirigente in caso di eventuali danni occorsi al dispositivo durante l'attività didattica.
3. Quanto espresso nel precedente comma 2 del presente articolo, vale anche nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

Art. 7 – Utilizzo dei cellulari e altri dispositivi mobili in attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola

1. Durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno della scuola (manifestazioni ed eventi, uscite didattiche, viaggi di istruzione) gli alunni utilizzano i dispositivi mobili solo previa autorizzazione dei docenti.
2. Di norma, gli alunni possono utilizzare i dispositivi per fini didattici (foto, riprese audio video, ricerche).



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

3. Durante i viaggi di istruzione, nei mezzi di trasporto, gli alunni utilizzano i dispositivi solo se autorizzati dai docenti e solo se il loro utilizzo non arreca disturbo al prossimo. La musica potrà essere ascoltata tramite cuffie o auricolari.
4. Sono consentite chiamate esclusivamente verso i genitori, altri familiari o i docenti (se previsto).

Art. 8 - Vigilanza dei dispositivi

1. La scuola non è responsabile della vigilanza dei dispositivi elettronici degli alunni.
2. I docenti non sono tenuti a raccogliere e conservare i dispositivi degli alunni, in quanto, ordinariamente, si presuppone che gli alunni abbiano rispettato quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
3. Gli alunni non sono tenuti a consegnare il proprio telefonino, se in possesso, ma sono tenuti a rispettare interamente l'articolato del presente regolamento.
4. Gli alunni non sono tenuti a consegnare il proprio telefonino neppure se gli viene contestato, dal docente, la violazione del regolamento.
5. Il docente, in relazione a quanto espresso nel precedente comma 4, è tenuto ad applicare tempestivamente e precisamente il regolamento, sanzionando l'alunno secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. Secondo quanto espresso in premessa nel presente documento, il presente articolo è redatto in osservanza dei documenti ministeriali che, esplicitamente prescrivono che *"lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria/riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa"* e, ancora *"l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi"*.⁴
2. Le sanzioni disciplinari rispettano il principio di gradualità e proporzionalità.
3. Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono obbligatoriamente accompagnate da misure educative stabilite dal soggetto (docente, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto) che irroga la sanzione.
4. Tutte le misure atte anche a prevenire le violazioni del regolamento e le sanzioni disciplinari sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

p.5 di 7

⁴ Cfr. nota n. 1.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Art. 10 – Attività di formazione e informazione

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'azione docente sono programmati momenti di lettura, confronto e discussione dei contenuti formali e sostanziali del presente regolamento.
2. Nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica è dato spazio al segmento denominato *Cittadinanza Digitale* ai sensi del D.M. n. 35 del 22/06/2020 - *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*,⁵ con particolare riferimento all'uso consapevole dei dispositivi elettronici mobili.

Art. 11 – Misure di accompagnamento

1. L'istituzione scolastica promuove misure atte a diffondere adeguatamente il presente regolamento attraverso incontri con le famiglie e gli alunni.

Art. 12 – Disposizioni transitorie

1. Per un periodo di 20 giorni a partire dalla pubblicazione del presente regolamento, le misure in esso previste non trovano applicazione ma, in ogni modo, vengono continuamente riprese e trasmesse ai trasgressori e alle loro famiglie, quale monito e avvertimento per il futuro.

Art. 13 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato in *home page* del sito istituzionale www.iccastelvolturno.edu.it nonché sulla pagina *Alunni/Genitori* dello stesso.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica.
3. Il presente regolamento è comunicato a tutti gli alunni e a tutti i loro genitori/tutori attraverso il registro elettronico.
4. Il presente regolamento è stampato e posizionato in tutte le classi della scuola secondaria di I grado nonché nelle classi IV e V della scuola primaria.
5. Il presente regolamento è richiamato con apposito *post* sulla pagina *Facebook* della scuola.

p.6 di 7

ALLEGATI

1. ALLEGATO A: MISURE E SANZIONI DISCIPLINARI
2. Circolare del 15 marzo 2007, n. 30, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*

⁵ <https://www.miur.gov.it/-/inviata-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi> .



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

3. Nota M.I.M. prot. n. 107190 del 19/12/2022, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.*
4. Nota M.I.M. prot. n. 3952 del 19/09/2023, *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022.*

Il presente documento si compone di n. 7 pagine, 13 articoli, 4 allegati ed è stato deliberato dal Consiglio di Istituto con provvedimento n. 3 del 16/10/2023.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

APPENDICE
al REGOLAMENTO DI ISTITUTO,
al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI e
al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI
CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI MOBILI
Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 16/10/2023.
ALLEGATO A - MISURE E SANZIONI DISCIPLINARI

| n. | Violazione del regolamento | Riferimento al regolamento | Provvedimento disciplinare | Soggetto erogatore |
|----|---|----------------------------|--|----------------------|
| 1 | Il telefono squilla | Art. 3 c.2 | Rimprovero verbale ed esortazione a spegnere o silenziare il telefono. Se l'atto si ripete, annotazione sul registro con comunicazione ai genitori. | Docente della classe |
| 2 | Il telefono è a vista (in mano, sul banco, ecc..) | Art. 3 c.2 | Rimprovero verbale ed esortazione a riporre il telefono. Se l'atto si ripete, annotazione sul registro con comunicazione ai genitori. | Docente della classe |
| 3 | Utilizzo non autorizzato del telefono per chiamate non autorizzate | Art. 3 c.4 | Rimprovero verbale ed esortazione a riporre il telefono. Se l'atto si ripete, annotazione sul registro con comunicazione ai genitori. | Docente della classe |
| 4 | Reiterazione registrata (tre annotazioni) delle violazioni da 1 a 3 | | Rapporto disciplinare e comunicazione alla famiglia | Docente della classe |
| 5 | Rispondere a chiamate, | Art. 4 c.2 | Rapporto disciplinare e | Docente della |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

| | scrivere messaggi | | comunicazione alla famiglia | classe |
|----|---|------------|---|--|
| 6 | Ulteriore reiterazioni delle violazioni 1-5 (tre rapporti disciplinari) | | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni | Consiglio di Classe |
| 7 | Scattare foto e filmare senza autorizzazione | Art. 4 c.3 | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni | Consiglio di Classe |
| 8 | Pubblicare su programmi di messaggeria istantanea (es.: whatsapp) e sui social media (es.: tik tok) | Art. 4 c.3 | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 5 giorni. Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio inerente la violazione effettuata | Consiglio di Classe |
| 9 | Reiterazione delle violazioni 7-8 (dopo il primo provvedimento di cui ai punti 7 e 8) | | Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 5 a 7 giorni. Segnalazione ai Servizi sociali per responsabilità genitoriale deficitaria. Riammissione in classe previa presentazione di lavori di ricerca e studio inerente la violazione effettuata. | Consiglio di Classe |
| 10 | Utilizzo improprio delle dotazioni informatiche della scuola (es.: indebito collegamento a siti internet) | Artt. 5-6 | In relazione alla gravità della violazione (utilizzo improprio, navigazione in internet non consentita, danneggiamento): rimprovero verbale, rapporto disciplinare, risarcimento, allontanamento dalla comunità scolastica | Docente della classe o Consiglio di classe |



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 30/dip./segr.

Roma, 15 marzo 2007

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta

Aosta

Per conoscenza:

Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche autonome



Il Ministro della Pubblica Istruzione

OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l’autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l’impostazione esclusivamente centralistica dell’educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.

Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l'autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l'elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'articolo 14 del D.P.R. 275/99.

In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica



Il Ministro della Pubblica Istruzione

educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa



Il Ministro della Pubblica Istruzione

autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di regolamento di istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso gli studenti

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale



Il Ministro della Pubblica Istruzione

lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria - riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).

La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.

Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).

In queste due situazioni la durata della sanzione "è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo".

Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.

In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di



Il Ministro della Pubblica Istruzione

sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.

In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell'ambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui



Il Ministro della Pubblica Istruzione

comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

IL MINISTRO

F.to Giuseppe Fioroni



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e in lingua ladina della Provincia autonoma di Bolzano

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle d'Aosta

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE
segreteria.cdg@istruzione.it

Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione
SEDE
DPIT.segreteria@istruzione.it

Oggetto: *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.*
Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022.

In riferimento alla nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 - attraverso la quale questo Ministero ha fornito *indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego “*quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative*” - si ritiene opportuno, a seguito di specifiche segnalazioni, fornire ulteriori chiarimenti.



Corre l'obbligo, infatti, di evidenziare che le suddette indicazioni di carattere generale devono necessariamente essere declinate da ogni istituzione scolastica nel proprio Regolamento d'istituto, tenendo conto delle peculiarità del proprio contesto e delle relative scelte metodologiche adottate.

Risulta imprescindibile, pertanto, includere tra le summenzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un'apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico curante ed al genitore. Tale tecnologia, certamente meno dolorosa delle lancette pungidito, non può prescindere dall'uso di uno smartphone, che supportando il software specifico, diventa, in questo caso, un effettivo dispositivo medico.

Tra le "finalità inclusive" citate dalla nota in oggetto, infatti, sono senz'altro comprese quelle medico-sanitarie, che, mirando a rimuovere ostacoli all'apprendimento, favoriscono le condizioni ottimali perché tutti gli alunni possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella massima diffusione della presente, al fine di permettere, ove necessario, le dovute integrazioni dei Regolamenti delle istituzioni scolastiche e dei relativi Patti di corresponsabilità, nell'ottica di un'alleanza educativa che miri a garantire il benessere dell'intera comunità scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Al Ministro dell'istruzione e del merito

All.:1

Roma, 19 dicembre 2022

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua
italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola
in lingua tedesca e in lingua ladina
della Provincia autonoma di Bolzano

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e
cultura della Provincia autonoma di Trento

Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta

OGGETTO: Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti.

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo Ministero *“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*.

Tale documento precisava come: *“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”*; *“l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”*.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari.

Al riguardo si allega, altresì, la relazione finale dell'indagine conoscitiva della 7^a Commissione Permanente del Senato della Repubblica “*sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento*” (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “*cittadinanza digitale*” di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Conclusivamente si invitano le SS.LL. a favorire l'osservanza di quanto rappresentato, promuovendo, ove occorrono, le necessarie integrazioni dei Regolamenti delle rispettive istituzioni scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti dei dispositivi suindicati.

Si ringrazia sin d'ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il rispetto delle relative indicazioni, nell'ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa, l'effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell'ottica del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.

prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE